

TIROCINIO

Oggetto: Introduzione della pratica del Tirocinio per poter svolgere l'esame di stato.

Parere e richiesta del Network Giovani Ingegneri

Il Network Giovani Ingegneri chiede al Consiglio Nazionale di non prevedere, né in forma obbligatoria né in forma volontaria, il Tirocinio sia quale azione necessaria o agevolante l'ammissione all'esame di Stato, sia quale azione necessaria allo svolgimento della professione di Ingegnere.

Se la nostra richiesta sarà disattesa il NGI chiede al CNI la possibilità di poter partecipare attivamente alla stesura dell'eventuale regolamento provvisorio e definitivo che ne regolerà lo svolgimento, quale rappresentante dei soggetti interessati.

Problematiche che il NGI riscontra nell'inserimento della pratica del Tirocinio

Le problematiche riscontrate in merito all'istituzione del Tirocinio sono varie, molte derivano direttamente dalle esperienze riscontrate dalle altre professioni che attualmente hanno tale pratica in essere.

Riportiamo di seguito alcune delle principali problematiche riscontrate, e le eventuali possibili soluzioni, a cui vogliamo dare particolare rilievo:

- Oggetto del Tirocinio

Per gestire in modo efficiente, veloce e funzionale l'abbinamento Tirocinante - soggetto ospitante è necessario che quest'ultimo presenti, agli Organi di competenza per l'assegnazione, l'oggetto e il relativo programma dettagliato del tema del Tirocinio a cui si rende disponibile. Questo permetterà la verifica delle competenze e l'assegnazione di eventuali candidati adeguati al percorso formativo che il laureato vuole intraprendere.

- Durata del Tirocinio

Se il tirocinio viene visto quale ponte tra l'università e il mondo del lavoro, esso dovrà avere una durata "sufficiente" a far acquisire al tirocinante le conoscenze pratiche di base necessarie al futuro svolgimento della libera professione, oltre che a prepararlo allo superamento dell'Esame di Stato.

Si può pensare che un periodo di 6/12 mesi sia sufficiente a creare tali competenze, inoltre in tale periodo si dovrà prevedere la partecipazione del Tirocinante a corsi di approfondimento in materie economiche, giuridiche e su argomenti di interesse collegati all'oggetto del tirocinio, così come previsto da altre forme contrattuali quali "l'apprendistato". Le ore necessarie a tali corsi e gli eventuali costi economici dovranno essere a carico del soggetto ospitante.

Il Laureato potrà svolgere esclusivamente una sola esperienza di tirocinio, indipendentemente dall'oggetto dello stesso

- Retribuzione del Tirocinante

La normativa attualmente non prevede la formula del "Compenso Dignitoso", come altrettanto non prevede l'obbligatorietà del tirocinio per quelle professioni che non l'abbiano già in essere (quale la nostra). Pertanto, in fase di scrittura del regolamento,

introducendo volontariamente il tirocinio si può altrettanto introdurre il “Compenso Dignitoso” per il Tirocinante.

L’esperienza derivata dalle altre professioni dimostra che una compenso minimo porta all’utilizzo del Tirocinante principalmente per compiti totalmente estranei alla sua crescita professionale, ma legati invece ad attività di segreteria, disegno, data entry.

Un “Compenso Dignitoso” invece stimolerà il soggetto ospitante a formare adeguatamente e velocemente il giovane in modo da renderlo autonomo e produttivo, così che la sua produttività sarà superiore al suo costo. In questo modo il Tirocinio non sarà solo un’occasione per avere dei servizi a basso costo da un neo-laureato.

- Formazione del Tirocinante

Il rischio che questa pratica possa diventare un sistema di sfruttamento è evidente. Le problematiche derivano principalmente dall’impossibilità degli Ordini Provinciali, e del CNI, di riuscire a controllare e gestire tutte le possibili richieste che potrebbero presentarsi. È infatti necessario che i Tirocinanti vengano registrati in apposito albo pubblico consultabile presso gli ordini provinciali di riferimento, e che i soggetti ospitanti vengano inizialmente classificati, verificati e validati per definirne gli ambiti di competenza, che dovranno corrispondere a quelli di studio del Tirocinante. Successivamente dovrà sussistere un controllo periodico e assiduo sulle attività svolte da entrambi i soggetti coinvolti per tutta la durata del rapporto di collaborazione.

Il notevole sforzo lavorativo ed economico da parte degli Ordini Provinciali, attualmente già oberati di lavoro, non dovrà essere motivo per giustificare un minor monitoraggio.

- I soggetti ospitanti

Per la buona riuscita del progetto è fondamentale la verifica delle competenze dei soggetti ospitanti. Come detto precedentemente questa attività necessiterà di ore di lavoro e di nuove competenze attualmente non in essere agli Ordini Provinciali. A nostro parere creare un’interazione sinergica tra università e Ordini Provinciali è la soluzione a questo problema. L’università sfrutterà il Know-How già acquisito per gli “Stage Formativi” per gestire i rapporti con i soggetti ospitanti, così gli Ordini Provinciali dovranno interfacciarsi soltanto con un numero limitato di soggetti.

L’affidamento all’Università permetterà al giovane di compiere il Tirocinio anche durante l’attività di studio o all’estero, permettendogli di portare poi in Italia le conoscenze recepite, ed evitando di creare l’ulteriore annoso rallentamento all’accesso al mondo del lavoro.

Data l’importanza che il CNI vuole dare a questa attività, e l’intenzione formativa che ne consegue è indispensabile che il numero ogni Ingegnere/soggetto ospitante sia affiancato da un solo Tirocinante.

- Armonizzazione

Dati gli sviluppi sempre più internazionali del lavoro, e visto il decreto 3 dicembre 2014 n.200, è necessario che prima della scrittura del regolamento sia verificato lo stato internazionale degli atti in modo che quanto proposto sia Armonizzato alla normativa Europea attualmente in vigore. Tale attività potrà essere svolta dal nostro Centro Studi,

così da rendere il regolamento immediatamente applicabile anche per laureati provenienti da altri paesi.

- Riconoscimento delle esperienze lavorative

È necessario considerare anche la possibilità di laureati che inizialmente vadano a svolgere attività ingegneristiche che non richiedono l'iscrizione agli Albi Provinciali, e solo successivamente decidano di sostenere l'Esame di Stato. Se l'attività svolta e la sua durata è sufficiente e adeguata al percorso che il soggetto vorrà intraprendere professionalmente sarà necessario considerare tale esperienza alla pari di un Tirocinio.

Rimangono ovviamente escluse da tale considerazione, perché non concernenti l'esperienza ingegneristica, tutte le esperienze lavorative antecedenti la laurea e per le lauree intraprese tramite il riconoscimento di esperienze lavorative pregresse, quali i titoli dati dalle università non statali telematiche e quelle promosse da soggetti privati.